


Comune di VERANO BRIANZA

20050 VERANO BRIANZA Provincia di Milano
Via N. Sauro, 24 - Tel. 0362/901841-2
Fax 0362/990753 - Casella Postale n. 26
C.F. 83001210158 - P.I. 00985870963



ALL. SUB. "A"
ALLA DELIBERA
DI C.C. N. 4/98

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
PROTEZIONE CIVILE

INDICE SOMMARIO

CAPO I GENERALITA'

♦ ART.1	ISTITUZIONE	PAG.1
♦ ART.2	COMPETENZE	PAG.1
♦ ART.3	ATTRIBUZIONI AL SINDACO	PAG.1

CAPO II COMITATO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

♦ ART.4	COSTITUZIONE	PAG.1
♦ ART.5	COMPITI	PAG.2
♦ ART.6	CONVOCAZIONI	PAG.2

CAPO III SERVIZIO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

♦ ART.7	COSTITUZIONE	PAG.3
♦ ART.8	COMPITI	PAG.3

CAPO IV SALA OPERATIVA UNITA' COMUNALE PERMANENTE DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE

♦ ART.9	SALA OPERATIVA	PAG.3
♦ ART.10	DOTAZIONE DELLA SALA OPERATIVA	PAG.4
♦ ART.11	ISTITUZIONE DI UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA	PAG.4 PAG.5
♦ ART.12	VOLONTARIATO	PAG.5
♦ ART.13	COSTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA	PAG.5 PAG.6
♦ ART.14	ESERCITAZIONE	PAG.6
♦ ART.15	CENSIMENTO DELLE RISORSE	PAG.6

CAPO V
EVENTI CALAMITOSI

- | | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------|
| ◆ ART.16 | TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI
DI COMPETENZA | PAG. 6 |
| ◆ ART.17 | EVENTI CALAMITOSI: ADEMPIMENTI | PAG. 7 |
| ◆ ART.18 | INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI | PAG.7 |

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- | | | |
|----------|--------------------------------------------------|--------|
| ◆ ART.19 | LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI | PAG. 7 |
| ◆ ART.20 | NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO | PAG. 8 |
| ◆ ART.21 | PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO | PAG. 8 |
| ◆ ART.22 | ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
DEL REGOLAMENTO | PAG. 8 |

CAPO I -
GENERALITA'
ARTICOLO 1
ISTITUZIONE

E' istituito il Servizio Comunale per la protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

ARTICOLO 2
COMPETENZE

Il Comune di Verano Brianza, nel quadro della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomia locale, decide di dotarsi di una struttura comunale permanente di protezione civile, così articolata:

- a) Comitato comunale per la protezione civile;
- b) Servizio comunale per la protezione civile.

ARTICOLO 3
ATTRIBUZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.

CAPO II
COMITATO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 4
COSTITUZIONE

E' costituito il Comitato comunale per la protezione civile, così strutturato:

1. Sindaco o Assessore delegato alla protezione civile;
2. Assessore ai Lavori Pubblici
3. Segretario Comunale;
4. Comandante della polizia municipale
5. Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
6. Responsabile dell'Ufficio Anagrafe;
7. Responsabile dei Servizi Sociali;
8. Comandante dei Vigili del Fuoco di Carate Brianza
9. Comandante della Stazione Carabinieri di Carate Brianza;
10. Un medico designato dalla A.S.L. MILANO 3;
11. Responsabile di ciascuna unità assistenziale di emergenza di cui al successivo art.11;
12. Responsabile dell'Associazione volontari di protezione civile di Verano Brianza;
13. Rappresentante del Comitato Valle del Lambro;
14. Rappresentante della Pro Loco Veranese;
15. Rappresentante dell'Associazione Alpinistica "I Bocca";
16. Rappresentante dell'Associazione Pescatori 4 Mulini;
17. Rappresentanti delle Scuole di Verano Brianza.

ARTICOLO 5
COMPITI

Il Comitato comunale per la protezione civile, costituito come al precedente art.4, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, quale organo provinciale di protezione civile ha le seguenti funzioni:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento, nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi e dei piani di protezione civile;
- b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento,
- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;

- d) esprime parere non vincolante:
1. sull'organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 2. su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;
- e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art.11;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione, di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc., necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;
- g) propone e suggerisce modalità e formule per allertare la popolazione.
- h) redige il Piano comunale di Protezione Civile, sentendo, se del caso, esperti in materia.

ARTICOLO 6 *CONVOCAZIONE*

Il Comitato comunale per la protezione civile sarà convocato dal Sindaco, presidente, o suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio comunale;
- b) la detta procedura potrà essere disattesa solo:
 1. in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;
 2. al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, nel quale caso il comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente;
- c) le riunioni saranno tenute nell'Ufficio del Sindaco o in un altro Ufficio del Palazzo comunale, che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

CAPO III SERVIZIO COMUNALE DI SUPPORTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 7 *COSTITUZIONE*

In seno al settore della Polizia municipale è costituito, sotto la direzione e responsabilità del suo dirigente, il Servizio comunale di supporto per la protezione civile, al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la

puntuale applicazione del presente regolamento, nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Ministero per il coordinamento della protezione, dagli altri Ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi regionali e Provinciali di protezione civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio comunale di supporto per la protezione civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

ARTICOLO 8 *COMPITI*

Il Servizio comunale di supporto per la protezione civile dovrà assicurare: tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione delle norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco, quale autorità locale di protezione civile;

l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il dirigente dovrà assicurare:

- a) la permanente operatività del servizio per la protezione civile, anche mediante turni;
- b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza;
- c) la messa in funzione della sala operativa.

CAPO IV SALA OPERATIVA UNITA' COMUNALE PERMANENTE DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE

ARTICOLO 9 *SALA OPERATIVA*

I locali di proprietà comunale siti in Via N. Sauro n.24 (seminterrato Palazzo Comunale) vengono individuati provvisoriamente quale "sala operativa permanente" e sede dell'Associazione volontari di Protezione Civile di Verano Brianza. Parte del locale comunale (magazzino), sito in Via N. Sauro - angolo Via S. Carlo n.1 (Villa Comunale), viene individuato provvisoriamente quale deposito delle attrezzature e automezzi di proprietà dell'Associazione volontari di protezione civile di Verano Brianza.

ARTICOLO 10
DOTAZIONE DELLA SALA OPERATIVA

La sala operativa deve:

- disporre di un sistema integrato e sicuro di comunicazione, atto a resistere ad ogni contingenza;
- assicurare il collegamento costituito con il sindaco, quale massimo responsabile del coordinamento dei soccorsi;
- poter ricevere tutte le notizie che consentano una rapida valutazione dell'evento e decidere circa lo stato di << allerta >> e di << allarme >> dell'organizzazione per la protezione civile

In particolare deve essere dotata di:

1. copia del piano comunale di protezione civile e di quello provinciale;
2. copia delle carte topografiche e toponomastiche del territorio comunale, provinciale, regionale, riportanti ogni utile notizia per gli interventi di soccorso,
3. rilevazione e traduzione grafica delle reti delle condutture di gas, acqua e fognature che attraversano il sottosuolo comunale;
4. mappa aggiornata del territorio comunale, con l'indicazione di itinerari per raggiungere frazioni o nuclei abitativi sparsi;
5. congruo numero di apparecchiature amplificatrici di voce, per essere prontamente installate su mezzi comunali ed atte alla diffusione di comunicati urgenti;
6. un gruppo elettrogeno;
7. apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento con altri centri;
8. elenco aggiornato dei radioamatori facenti parte, quali volontari, del piano comunale di protezione civile.

ARTICOLO 11
ISTITUZIONE DI UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA

Sono istituite le seguenti unità comunali permanenti di emergenza:

- a) per l'ordine pubblico - Sotto la direzione del Comandante la Stazione carabinieri di concerto con l'Autorità di pubblica sicurezza ha il compito di:
 - garantire l'ordine pubblico;

-- prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazione, ecc.
Per tali compiti il Comandante della polizia municipale collaborerà con le forze di polizia dello Stato;

b) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza - Sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente A.S.L. MILANO 3 assicurerà i primi interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari;

c) per l'emergenza tecnica ed ecologica - Sotto la direzione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità;

d) per la circolazione del traffico - Sotto la direzione del comandante della Polizia municipale presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti. In caso di esodo della popolazione, provvederà con appropriata segnaletica a coordinare in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di protezione civile costituite per provvedere:

1. ad alloggiare i sinistrati;
2. eventualmente ad alimentare i sinistrati;
3. alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

ARTICOLO 12 *VOLONTARIATO*

Il Comune di Verano Brianza favorisce, anche attraverso l'organizzazione periodica di specifici corsi, la formazione di volontari comunali di protezione civile.

Per la gestione del Servizio comunale di protezione civile, il Comune di Verano Brianza si avvale:

a) in via continuativa: della locale "Associazione Volontari di Protezione Civile"

(denominata "Gruppo di primo livello"), la cui attività viene disciplinata da un'apposita convenzione;

b) in caso di necessità, delle locali associazioni (denominate "Gruppi di secondo livello"):

- Comitato Valle del Lambro
- Pro Loco Veranese
- I Bocia
- Pescatori 4 Mulini

- altre Associazioni e Gruppi che si rendessero disponibili.

I Gruppi di volontariato operano di concerto ed in sintonia con le determinazioni assunte dal Comitato comunale per la protezione civile.

ARTICOLO 13 *COSTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA*

Le unità comunali permanenti di cui al precedente art.11 saranno costituite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato comunale per la protezione civile di cui al precedente art.4.

Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dipendenti comunali, come previsto dal precedente art.11:

- a) altri dipendenti comunali
- b) l'Associazione volontari di protezione civile di Verano Brianza.

La responsabilità dell'unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale di livello funzionale immediatamente inferiore o ad un volontario.

Entro 30 giorni dalla costituzione delle unità permanenti di emergenza, il Sindaco o l'Assessore delegato alla protezione civile convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato comunale di protezione civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e le norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

ARTICOLO 14 *ESERCITAZIONE*

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco, sentito il Comitato comunale per la protezione civile, prendere le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale di protezione civile nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della protezione civile.

Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni aderenti alla "convenzione - ex art.24 L.142/1990 - per lo svolgimento coordinato delle attività in materia di protezione civile per il settennio 1998/2004", stipulata in data _____ presso il Comune di Carate Brianza.

ARTICOLO 15
CENSIMENTO DELLE RISORSE

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio per la protezione civile di cui al precedente art.7 dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Comunale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenuti indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza. di detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il Comitato comunale di protezione civile di cui al precedente art.4

CAPO V
EVENTI CALAMITOSI

ARTICOLO 16
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZA

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria,
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

ARTICOLO 17
EVENTI CALAMITOSI: ADEMPIMENTI

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiati con mezzi tecnici e poteri straordinari, il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale così come previsto dall'art.15, Co.3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ad azionare il Servizio comunale per la protezione civile:

1. dispone la immediata convocazione:

a) della Giunta comunale e dei capogruppo consiliari, che rimerranno convocati in permanenza;

b) del Comitato comunale per la protezione civile di cui al precedente art.4;

2. provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art.11;

3. informa il Direttore della A.S.L. MILANO 3 per gli eventuali interventi di sua competenza;

4. dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art.9.

ARTICOLO 18

INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al Servizio comunale per la protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge e assunti in consegna dal personale assegnato a detto servizio, che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, il piano provinciale di protezione civile nonché le direttive emanate dal Prefetto e dalla Regione.

ARTICOLO 20

NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà trasmessa alla Regione, al Prefetto e alla Provincia quali organi di protezione civile.

ARTICOLO 21

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune a norma dello Statuto comunale affinché tutti i cittadini possano

prenderne visione. Inoltre copie del regolamento sono inviate a tutti i componenti degli organi elettivi, ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali, agli organismi di partecipazione popolare, ai revisori dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società dipendenti od ai quali il Comune partecipa (possono prevedersi ulteriori pubblicazioni su quotidiani locali, notiziari a cura dell'Ufficio stampa del Comune, etc.).

ARTICOLO 22

ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto comunale, viene adottato dal Consiglio con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche. Entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della ripubblicazione, all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi